



Prot. n. OR.2022/_____.

Prot. Gen. _____.

Oggetto: Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di un tratto di Calle Cendon compreso tra il civico 515 ed il civico 531 all'intersezione con il Campiello della Colombina in Venezia – Cannaregio– Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'esito dell'intervento dei Vigili del Fuoco unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale, effettuato in data 10 ottobre 2022 alle ore 12:30 circa, per dissesto statico di una parte facciata dell'edificio di cui al civico 516 di Cannaregio-Calle Cendon, che ha rilevato il pericolo per la circolazione pedonale;

Tenuto conto che a seguito della verifica terminata dai Vigili del Fuoco rilevato il pericolo disponeva, per le operazioni l'interdizione della circolazione in Calle Cendon procedendo alla chiusura di un tratto di Calle Cendon compreso tra il civico 515 di Cannaregio e fino al civico 531 dello stesso Sestiere e l'intersezione con il Campiello della Colombina al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Rilevato di dover dar seguito alla richiesta dei Vigili de pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 344514 del 23 dicembre 2020;

ORDINA

dalle ore 15:30 del giorno 10 ottobre 2022 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza dell'elemento sopra citato, è interdetta la circolazione nel tratto di tratto di Calle Cendon compreso tra il civico 515 di Cannaregio ed il civico 531 dello stesso Sestiere ed all'intersezione con il Campiello della Colombina;

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

**Il Vice Comandante Operativo
Cav. dott. Gianni FRANZOI**



Comune di Venezia
Data: 10/10/2022, OR/2022/0000628

Responsabile procedimento: Il Vice Comandante Operativo Cav. Dott. Gianni FRANZOI